



Obblighi di trasparenza per gli Enti senza scopo di lucro: cosa cambia con il Decreto-legge 34/2019?

Il Decreto recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” introduce, rispettivamente agli articoli 35 e 43, due disposizioni di semplificazione in ordine ad obblighi di trasparenza recentemente introdotti, ossia quello legato a:

- 1) pubblicazione degli emolumenti pubblici ricevuti;
- 2) pubblicazione di determinate informazioni sul sito internet nel caso di connessioni con partiti movimenti politici.

La pubblicazione degli emolumenti pubblici.

Il menzionato articolo 35 va a modificare l'articolo 1, commi 125-129, della Legge 124/2017.

La norma prevedeva che gli enti senza scopo di lucro, come le aziende, fossero tenuti a rendere pubblico qualsiasi emolumento proveniente da Pubbliche Amministrazioni a condizione che complessivamente l'importo ricevuto fosse superiore a 10.000 euro nell'esercizio finanziario.

Con la riforma viene chiarito che non devono essere pubblicati gli emolumenti:

- di carattere generale
- quelli con natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,

ma esclusivamente le informazioni relative a:

- sovvenzioni,
- sussidi,
- vantaggi,
- contributi o aiuti, in denaro o in natura.

Ne consegue che resta l'obbligo di rendere pubblici – *sul sito internet per le associazioni, nella nota integrativa per le aziende* – i contributi pubblici, gli eventuali contributi anche in denaro (*es: il valore della sede concessa in comodato*) ma non gli importi che le Pubbliche Amministrazioni abbiano riconosciuto a titolo di corrispettivo per un servizio realizzato dal *privato*.

La disposizione introduce ulteriori novità.

Il termine entro cui adempiere viene fissato al 30 giugno per tutti gli enti e non più al 28 febbraio per gli enti senza scopo di lucro.

Rispetto alle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all'1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. Solo decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti mentre in precedenza si prevedeva come sanzione esclusivamente la restituzione dell'importo senza alcuna forma di ravvedimento.



Associazioni e politica: quando l'intreccio implica ulteriori adempimenti?

L'articolo 43 del Decreto-legge 34/2019 modifica l'articolo 5 del DL 149/2013. su cui ci siamo soffermati nella circolare "[Associazioni e politica: quando si applicano le disposizioni di trasparenza](#)".

La disposizione ha di fatto equiparato ai partiti politici - in termini di adempimenti pubblicitari - anche gli enti associativi al verificarsi di tre condizioni alternative.

La prima è che **l'ente avesse all'interno dei propri organismi elettivi una o più persone che avessero ricoperto negli ultimi dieci anni cariche politiche dal piccolo Comune all'Europarlamento.**

Con riferimento a tale condizione, sono state apportate le seguenti semplificazioni.

In primo luogo, sono esenti da tale vincolo gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tale Registro non è stato ancora istituito ma detto requisito s'intende soddisfatto con l'iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale e volontariato nonché nell'anagrafe delle ONLUS.

Stessa agevolazione è prevista nel caso di fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

In secondo luogo i parametri della norma sono stati cambiati: perché scatti l'obbligo degli adempimenti è necessario che le fondazioni, le associazioni e i comitati abbiano all'interno degli organi direttivi o di gestione **almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti**, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti.

Ciò significa che non scattano gli adempimenti quando un solo componente presenta queste caratteristiche, a meno che l'organismo non sia composto da soli tre membri, e che in ogni caso deve essere preso in considerazione chi ha o ha avuto una esperienza politica/di governo in Comuni con non più di 15.000 abitanti. Tra l'altro l'esperienza politica deve essere presa in considerazione solo se effettuata negli ultimi sei e non più dieci anni.

La seconda condizione che determina l'equiparazione ai partiti politici è legata alla circostanza che le fondazioni, le associazioni e i comitati abbiano organi direttivi o di gestione la cui composizione è **determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici**, con la specifica, ora introdotta, che ciò si verifica anche quando l'attività di tali enti si coordina con partiti e movimenti politici in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

La terza condizione, rimasta invece invariata, è quella legata alla circostanza che le fondazioni, le associazioni e i comitati **eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni**, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.